

Codice A14060

D.D. 23 giugno 2015, n. 401

**D.G.R. 15-9682 del 30/9/2008: Accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per lo studio e approfondimento delle problematiche sanitarie. Affidamento incarico di collaborazione.**

Vista la deliberazione n. 15-9682 del 30/9/2008 con cui la Giunta Regionale ha definito un accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali, finalizzato ad attivare forme di collaborazione sulle tematiche attinenti la programmazione e l'organizzazione sanitaria.

Considerato che tali collaborazioni istituzionali hanno lo scopo di contribuire ad elevare le reciproche competenze professionali e creare un sinergismo culturale, tecnico-scientifico ed amministrativo per conseguire gli obiettivi previsti dalla Programmazione Sanitaria.

Rilevato che l'Asl AL ha recepito l'Accordo di cui trattasi con determinazione del Direttore n.3102 del 29/12/2008 ed ha sottoscritto l'accordo di cui trattasi in data 16/2/2009.

Ritenuto opportuno, nelle more della sottoscrizione di un nuovo Accordo-quadro, stipulare con la suddetta ASL apposita convenzione per la collaborazione del dipendente dr. Massimo D'Angelo, direttore del Centro Sanitario Amianto istituito presso l'Asl AL di Casale Monferrato e responsabile dell'area sovradistrettuale Casale-Valenza del SISP, per l'espletamento delle attività specificate in convenzione, con un impegno orario di 70 ore mensili.

Dato atto della deliberazione n. 465 del 3/6/2015 con la quale il Direttore Generale dell'ASL AL ha approvato il testo della convenzione proposto dalla Direzione Sanità.

Verificata ed acquisita con l'interessato la disponibilità ad attivare la collaborazione suddetta, si rende necessario procedere alla stipulazione della convenzione che disciplina le modalità di prestazione della collaborazione con durata annuale.

Dato atto che la convenzione non contempla il rimborso della quota oraria stipendiale e quindi il corrispettivo delle ore prestate nell'espletamento della collaborazione non è soggetto a rimborso da parte della Regione Piemonte.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

**IL DIRETTORE**

visti gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.;

vista la L.R. 12.12.1997 n. 61;

visto l'art. 18 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23;

*determina*

- di provvedere alla stipula della convenzione ai sensi della D.G.R. 15-9682 del 30/9/2008 con l'ASL AL ai fini della collaborazione del dipendente Asl dr. Massimo D'Angelo, direttore del Centro Sanitario Amianto istituito presso l'Asl AL di Casale Monferrato e responsabile dell'area sovradistrettuale Casale-Valenza del SISP, per l'espletamento delle attività specificate in convenzione, con un impegno orario di 70 ore mensili;
- di stabilire che l'apporto collaborazionale, della durata di anni 1, dovrà essere fornito con le modalità riportate nella convenzione e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Dirigente di Settore  
Gianfranco Corgiat Loia

Il Direttore Regionale  
Fulvio Moirano

Allegato

**CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI ALESSANDRIA PER LA COLLABORAZIONE DEL DOTT. MASSIMO D'ANGELO AI SENSI DELLA D.G.R. N. 15-9682 del 30/9/2008 NELL'AMBITO DEL SETTORE PREVENZIONE VETERINARIA.**

**PREMESSO CHE:**

- con D.G.R. n. 15-9682 del 30/9/2008 è stata approvata la stipulazione di un "Accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende sanitarie regionali per lo studio e approfondimento delle problematiche sanitarie";
- il predetto accordo disciplina un rapporto di collaborazione finalizzato all'utilizzo da parte della Regione Piemonte di idonee competenze professionali individuate nell'organico delle Aziende sanitarie, che abbiano manifestato la propria disponibilità, a cui affidare specifici incarichi di collaborazione per l'espletamento delle attività di competenza della Regione e di interesse per le Aziende;

**DATO ATTO CHE:**

- la presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 3 del succitato accordo quadro, è attuativa del medesimo;
- in relazione ai ruoli ed alle competenze professionali proprie, la collaborazione per le attività di studio, approfondimento e ricerca su tematiche a carattere sanitario, oggetto della presente convenzione, rappresenta un comune interesse scientifico e/o tecnico-amministrativo di ciascuna parte;
- l'Azienda Sanitaria Locale AL con Determinazione del Direttore n. 465 del 3/6/2015 ha approvato la stipulazione della presente convenzione;
- la Regione Piemonte con determinazione del Direttore regionale n. .... del ..... ha approvato la stipulazione della presente convenzione;
- il Dott. Massimo D'Angelo ha liberamente manifestato la disponibilità ad accettare il presente incarico di collaborazione, per l'espletamento delle attività studio, approfondimento e ricerca su tematiche a carattere sanitario, di competenza della Regione Piemonte e di interesse per l'Azienda Sanitaria.

Quanto sopra premesso,

**TRA**

la Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016), di seguito denominata Regione, rappresentata dal Direttore Regionale alla Sanità Dott. Fulvio MOIRANO, nato a Quiliano (SV), il 16/12/1952, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Assessorato regionale alla Tutela della Salute e Sanità di Corso Regina Margherita n.153 bis, Torino;

**E**

l'Azienda Sanitaria Locale AL (C.F. 02190140067) di seguito denominata Azienda, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Gilberto GENTILI, nato a Fossombrone (PU) il 6/8/1958, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Azienda, in Viale Giolitti, 2, Casale Monferrato (AL);

**E**

Il Dott. Massimo D'Angelo (omissis) nato a Messina il 1/1/1968, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede legale dell'Azienda;

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 – Finalità, oggetto.**

In applicazione della delibera n. 15-9682 del 30/9/2008, la Regione Piemonte – Direzione Sanità intende avvalersi della collaborazione del Dott. Massimo D'Angelo nell'ambito del Settore Prevenzione e Veterinaria, per il supporto alle attività di prevenzione negli ambienti di lavoro, igiene e sanità pubblica e problematiche connesse all'amianto.

## **Art. 2 – Modalità dell’incarico.**

Il Dott. Massimo D’Angelo si impegna a svolgere l’attività di cui al precedente articolo, presso gli uffici della Regione, Direzione Sanità – via Lagrange,24 – Torino, durante il normale orario di servizio, per un impegno orario di 70 ore lavorative mensili.

## **Art. 3 – Oneri.**

La presente convenzione non prevede oneri a carico della Regione.

Al Dott. Massimo D’Angelo compete il normale trattamento economico previsto dalle vigenti norme contrattuali, che sarà corrisposto dall’Azienda, la quale si impegna altresì a riconoscere, se dovuto, il trattamento e le indennità per la missione.

## **Art. 4 – Esonero responsabilità.**

Relativamente al presente incarico di collaborazione, il Dott. Massimo D’Angelo rinuncia a far valere pretese o azioni giudiziarie nei confronti della Regione dipendenti dalla presente convenzione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.

Salvo i casi di dolo o colpa grave, la Regione è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso possa accadere al personale dell’Azienda, durante la permanenza negli uffici della Regione.

## **Art. 5 – Controversie, arbitrato.**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza possa nascere dall’interpretazione od in esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l’accordo in tal modo, le controversie nascenti dalla presente convenzione saranno risolte mediante arbitrato rituale, ai sensi degli articoli 806 e seguenti del c.p.c.. Il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri, nominati uno per ciascuna parte. Le decisioni del collegio saranno vincolanti per le parti.

## **Art. 6 – Riservatezza, proprietà intellettuale.**

Il Dott. Massimo D’Angelo garantisce la riservatezza/segretezza per quanto attiene alle informazioni ed ai documenti dei quali verrà a conoscenza nell’ambito dell’attività prevista dalla presente convenzione. Salvi i diritti morali dei soggetti che hanno svolto le attività di studio e ricerca, la proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione.

## **Art. 7 – Durata.**

La presente convenzione ha durata annuale con decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile previa manifestazione espressa delle parti, salvo l’eventuale recesso manifestato da una parte non oltre 15 giorni prima della scadenza del rapporto, anche a prescindere dalla sopravvenienza di motivi di pubblico interesse e senza che residui alcun obbligo di indennizzo.

## **Art. 8 – Registrazione.**

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso - ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – con spese a carico della parte che la richiede.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li

Per la Regione Piemonte

Il Direttore Regionale alla Sanità: Dott. Fulvio MOIRANO .....

Per l’A.S.L. AL

Il Direttore Generale: Dott. Gilberto GENTILI .....

Il Dott. Massimo D’ANGELO .....